

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/442 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2023**

che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base», in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. DOMANDA

- (1) Il 26 aprile 2022 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata aggiornata il 14 ottobre 2022.
- (2) La domanda è stata presentata da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. («richiedente»), produttore esportatore di melamina della Repubblica popolare cinese («PRC»).

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

- (3) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 e originaria della RPC.
- (4) La melamina è una polvere cristallina bianca ottenuta dall'urea. È principalmente utilizzata per laminati, polveri da stampaggio, pannelli a base di legno e resine per rivestimenti.

3. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio ⁽²⁾ ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione ⁽³⁾. Il dazio era stato imposto sotto forma di un prezzo minimo all'importazione («PMI») per i produttori esportatori che hanno collaborato e di un dazio fisso per tonnellata per tutti gli altri produttori esportatori.
- (6) Il 1° luglio 2022 la Commissione ha aperto un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della RPC, a seguito di una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ⁽⁴⁾.

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (7) Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping (dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009).

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione, del 30 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 dell'1.7.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 252 dell'1.7.2022, pag. 6).

